



# COMUNE DI ORTUERI

## Provincia di Nuoro

08036 Ortueri - Via Cavallotti,12 - tel. 078466223 fax 078466406  
 protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it  
<http://www.comune.ortueri.nu.it>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 17</b> <b>del</b> <b>29-09-2020</b>	<b>Oggetto: Approvazione delle tariffe taxa sui rifiuti (TARI) anno 2020</b>
---	--

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 nella Sala Consiliare del Comune di Ortueri, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione, seduta Straordinaria.

Sono intervenuti:

<b>Carta Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Scanu Laura</b>	<b>P</b>
<b>Lampis Danilo</b>	<b>A</b>	<b>Loi Giuseppe Alessandro</b>	<b>A</b>
<b>Bonu Mauro</b>	<b>P</b>	<b>Loddo Valentina</b>	<b>P</b>
<b>Crobu Davide</b>	<b>P</b>	<b>Casula Debora</b>	<b>P</b>
<b>Pusceddu Stefano</b>	<b>P</b>	<b>Perra Monica</b>	<b>A</b>
<b>Urru Leonardo Michele</b>	<b>P</b>	<b>Tolu Antonio</b>	<b>P</b>

risultano presenti n. 9 e assenti n. 3.

Assiste Segretario Comunale Dott. Roberto Sassu

Il Sindaco Francesco Carta, sulla base dell'appello nominale dei Consiglieri presenti effettuato dal Segretario Comunale, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e ne assume la Presidenza, invitando i consiglieri a deliberare in merito alla proposta

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 20 del 22 settembre 2020 del Responsabile del Servizio Finanziario.

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla taxa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la taxa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

Richiamato

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente.

Vista la Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste.

Preso atto che con la delibera 443 del 31/10/2019, con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione.

Visto, in particolare, l'Allegato A della suddetta deliberazione che riporta il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti (MTR) 2018-2021.

Vista la successiva deliberazione di ARERA n. 444/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Vista la delibera del Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto "Approvazione Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2020", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della tassa rifiuti.

Visto il regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con deliberazione del C.C. n.12 del 31.07.2014 e integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n.11 del 31.03.2018.

Visto l'art.5 della delibera Arera n.443/2019 "*Determinazione dei corrispettivi per l'utenza*" il quale prevede:

*-In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:*

- *l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;*
- *i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.*

Tenuto conto che il comma 652 dell'art. 1 della 147/2013 modificato dall'art.57-bis della legge n.157/2019 dispone, tra l'altro che, fino a diversa regolamentazione disposta da Arera ai sensi dell'art.1, comma 527 della legge n.205/2017, nella commisurazione della tariffa, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

Preso atto che, sulla base delle risultanze del piano economico finanziario e della norma citata, la proposta tariffaria predisposta dal Servizio Finanziario risulta impostata come segue:

- il costo attribuito alle utenze domestiche è pari all'80%, quello attribuito alle utenze non domestiche è del 20%, ed è stato ripartito in base al rapporto tra le superfici occupate dalle diverse categorie (in assenza di altri dati certi disponibili). Il dato originario del rapporto tra le

superfici è del 90,42% per le utenze domestiche e del 9,58% per le utenze non domestiche, con una correzione per le UnD pari a 10,42 punti percentuali tale da assicurare una agevolazione per le utenze domestiche in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalle famiglie come previsto dall'art.4, comma 2, del DPR 158/99.

- per le utenze domestiche i coefficienti (ka) per la determinazione della quota fissa della tariffa sono stabiliti in misura fissa al mq per tutte le utenze; i coefficienti (kb) per la determinazione della quota variabile della tariffa, sono articolati in relazione al numero degli occupanti e sono stati modulati in modo tale da agevolare i nuclei familiari composti da 4, 5 e 6 e più componenti con i correttivi consentiti dall'art.1 comma 652 della Legge 147/2013;
- la quota fissa e variabile della tariffa degli immobili a disposizione è determinata con riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con due occupanti.
- per le utenze non domestiche, sia sulla parte fissa che su quella variabile, si è applicato il coefficiente Kc e Kd medio per tutte le categorie tranne che per quelle categorie più gravate dal costo alle quali è stato applicato il coefficiente minimo e/o massimo ridotto del 30% mentre alle categorie per le quali la tariffa pesa in modo più lieve è stato applicato il coefficiente massimo aumentato del 50%;
- la proposta tariffaria tiene conto della riduzione del 30% della tariffa variabile prevista dall'art.23 comma 1 e comma 2 del regolamento Tari sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

Atteso che ai sensi degli articoli 16, comma 3 e art. 18, comma 3, del regolamento TARI, i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Visto il prospetto riassuntivo dei coefficienti all.A), il prospetto di ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e non domestiche all.B) e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti all.B1) predisposto dal competente ufficio comunale.

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria.

Preso inoltre atto:

- dell'epidemia da Covid-19 dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 come emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale e poi successivamente in data 11 marzo 2020 come pandemia;
- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la deliberazione ARERA N 158/2020/R/RIF che dispone l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, alla luce dell'emergenza da Covid-19 definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza.

Preso atto che le utenze non domestiche soggette a limitazioni o sospensione per emergenza COVID-19 sono le attività identificate nelle categorie riportate nella tabella 1a, 1b e 2 dell'allegato alla Delibera Arera 158/2020.

Considerato che le utenze non domestiche identificate nella tabella 3 dell'Allegato alla Delibera Arera 158/2020 non sono state sottoposte a sospensione.

Visto l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 29-09-2020

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Ritenuto necessario approvare le agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19, nelle misure disciplinate dalla Delibera Arera n. 158/2020.

Evidenziato che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 1.460,00.

Considerato che:

- il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) stabiliva il termine per l'approvazione del piano economico finanziario rifiuti e delle relative tariffe per l'anno di imposta 2020 al 30 aprile 2020;
- con l'art. 107, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) il suddetto termine per la determinazione delle tariffe TARI veniva differito al 30 giugno 2020;
- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) abrogava il suddetto comma 4 dell'art. 107, D.L. 18/2020, disponendo l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, come fissato da norme statali;
- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, che differisce il termine di approvazione del bilancio previsionale al 30 settembre 2020.

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n.296 che dispone: "*gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

Visto l'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare il comma 13 bis ed il comma 15 ter in tema di invio e pubblicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze Sezione Portale del Federalismo Fiscale, e conseguente efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie.

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purchè il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

Visto l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato B) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2020.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 29-09-2020

Preso atto che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime.

### **DELIBERA**

Di approvare i coefficienti di calcolo per la determinazione delle tariffe, l'attribuzione dei costi fissi e variabili alle utenze domestiche e non domestiche e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI per l'anno 2020, nelle misure riportate, rispettivamente negli allegati A), B) e B1).

Di approvare le agevolazioni da Covid-19 per le utenze non domestiche elencate nella tabella 1a, 1b e 2 dell'allegato alla Delibera Arera 158/2020 nelle misure indicate nella medesima delibera.

Di dare atto che si provvederà alla copertura delle citate agevolazioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa a carico del bilancio.

Di approvare il pagamento del tributo in quattro rate scadenti rispettivamente il 30 ottobre, il 30 novembre, il 30 dicembre e il 28 febbraio, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre.

Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali- esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Di disporre che il responsabile del Servizio Finanziario, individuato quale Funzionario Responsabile della Tari provveda agli adempimenti relativi al presente atto.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Francesco Carta

Il Segretario Comunale  
Dott. Roberto Sassu

---

### **PUBBLICAZIONE**

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.ortuери.nu.it/>.  
Ortuери,

L'impiegato incaricato

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 29-09-2020

Murru Giovanna

# COMUNE DI ORTUERI

## Provincia di Nuoro

### TARIFFE TARI DA APPLICARE NELL'ANNO 2020

#### TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	1 occupante	0,343264	45,265827
1 .2	2 occupanti	0,402764	72,425323
1 .3	3 occupanti	0,457686	81,478488
1 .4	4 occupanti	0,494301	89,626337
1 .5	5 occupanti	0,508032	102,300769
1 .6	6+ occupanti	0,503455	116,785834

#### TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei biblioteche scuole associazioni culto	0,420651	0,395252
2 .2	Campeggi distributori carburanti impianti sportivi	0,620460	0,575621
2 .4	Esposizioni autosaloni	0,452199	0,418632
2 .5	Alberghi con ristorante	1,346083	1,255900
2 .6	Alberghi senza ristorante	0,967497	0,902956
2 .7	Case di cura e riposo	1,104209	1,020975
2 .8	Uffici agenzie studi professionali	1,030595	0,954172
2 .9	Banche e istituti di credito	0,999046	0,920771
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,104209	1,027656
2 .11	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	1,335567	1,242539
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,	0,967497	0,901843

	fabbro, elettricista, parrucchiere		
2.13	Carrozzeria autofficina elettrauto	1,240920	1,154582
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,841302	0,793844
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,080315	3,797763
2.17	Bar, caffè, pasticceria	3,228497	3,000578
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,777250	1,652266
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,713199	2,525161
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,536330	0,501024
2.21	Discoteche, night club	1,461762	1,357218
2.22	Attività agrituristiche	1,346082	0,992027